

STATUTO  
Dell'organizzazione di volontariato  
"Associazione Amici del Monte"

Art. 1 Denominazione

A norma della legge 11/8/1991 n° 266, è costituita l'organizzazione di volontariato l' "Associazione Amici del Monte".

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Genova, presso il convento di N.S. del Monte, Salita Nuova Nostra Signora del Monte, 15

Art. 3 Finalità

L'Associazione ha carattere volontario e, nello spirito di fedeltà ai valori cristiani, persegue fini di solidarietà sociale attraverso lo sviluppo ed il sostegno delle attività dei frati minori francescani.

Suo compito è quello di creare occasioni di beneficenza per sostenere i religiosi e le opere del Convento Santuario Nostra Signora del Monte.

La finalità di cui sopra viene perseguita attraverso l'intervento dei soci nelle attività sotto indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Raccolte occasionali di fondi e ricerca di finanziamenti a favore dei frati minori
- Organizzazione di iniziative culturali ed artistiche
- Collaborazione con i frati ad opere caritative verso indigenti e poveri in genere: servizio mensa, confezione pacchi viveri, consegna, smistamento e scelta di abbigliamento, ascolto delle persone e delle loro necessità, altri servizi ai bisognosi;
- Mansioni e servizi a favore della comunità e/o dei singoli frati
- Pulizia e manutenzione nelle strutture conventuali e nelle chiese
- Assistenza dei frati gravemente ammalati
- Coltivazione dell'orto e opere di giardinaggio.

L'associazione non ha fini di lucro anche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Non distribuisce neppure in modo indiretto utili o avanzi di gestione. Può svolgere attività produttive marginali o connesse agli scopi istituzionali. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Soci


Possono far parte dell'Associazione tutti i volontari che ne condividono gli scopi e i metodi associativi ed intendono destinare il loro tempo libero per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, in modo volontario ed assolutamente gratuito. I soci non possono essere dipendenti o consulenti remunerati dall'Associazione.

L'accettazione di nuovi soci è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. I soci versano la quota annuale prevista dal Consiglio e possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, se maggiorenni, direttamente o per delega, di presentare proposte, di svolgere l'eventuale lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e di prestare l'attività preventivamente concordata.

I soci che prestano attività di volontariato devono godere di copertura assicurativa come previsto dal Decreto Min. fin. 14/2/1992 e successive variazioni.



#### Art. 5

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, o non adempia agli obblighi assunti, o danneggi o tenti di arrecare danno anche solo morale all'Associazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata e questi può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Il mancato ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dei Probiviri.

#### Art. 6 Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri

#### Art. 7 Assemblea

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio mediante comunicazione scritta, almeno una volta all'anno per:

- Approvare il bilancio
- Deliberare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- Determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo
- Nominare il Consiglio Direttivo
- Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione, deve essere convocata l'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 8 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad insindacabile giudizio dell'assemblea potranno essere sostituiti durante il mandato consiglieri ritenuti non idonei senza che gli stesse possano vantare diritti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente il quale rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e un segretario.

Il tesoriere è scelto dai consiglieri anche tra persone non socie.



Il Consiglio è investito di ogni poteri per il raggiungimento degli scopi sociali secondo lo spirito e la lettera del presente statuto e secondo le direttive stabilite dall'Assemblea dei soci.

E' demandata al Consiglio Direttivo la formazione e/o la modifica del regolamento che è proposto all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio deve rendere conto all'assemblea della propria attività e presentare il rendiconto delle entrate e delle spese. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire separati gruppi per la gestione di specifiche iniziative o per specifici settori di intervento. Per ogni gruppo nominerà un responsabile. Il Consiglio terrà periodiche riunioni con i responsabili di gruppo.

La firma sociale spetta al Presidente ed il Consiglio può attribuirlo, anche con firme disgiunte, ad altro consigliere. Non sono dovuti compensi per le cariche di consigliere.



Art. 9 collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea. Esso svolge funzioni di controllo della gestione economica – finanziaria e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza alcun potere decisionale.

Al consiglio dei Probiviri sono deferite tutte le controversie tra Soci e tra Soci e l'Associazione. I Probiviri decideranno secondo equità, senza formalità di procedura; il lodo sarà inappellabile. I Probiviri durano in carico tre anni.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituita da:

- Quote sociali
- Contributi degli aderenti
- Contributi di privati
- Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche
- Contributi da organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o connesse.

Art. 11 Scioglimento

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. L' assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 12 Rimando alle norme di legge.

Per quanto non considerato nel presente statuto dovranno essere applicate le disposizioni di legge in materia.

ho mi

ho mi

